

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Permessi sindacali ex art.30 L.n°300/1970 e art. 27 CCNL 1976

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore Generale riferisce:

Nella riunione del 10/02/1998 il C.d.A. mi conferì incarico di avviare incontri con le OO.SS. al fine di definire la problematica relativa al monte ore dei permessi sindacali ex art. 30 della Legge n°300/1970 e 27 CCNL 1976.

Vi è da dire che la Legge n°300/1970 ed il CCNL 1976 non determinano la misura del "monte ore" di permessi riconoscibili alle OO.SS., limitandosi ad indicare il numero dei dipendenti, investiti di cariche sindacali, cui sono concedibili detti permessi.

In passato l'Azienda aveva pattiziamente quantificato il monte-ore, raggiungendo un accordo con le OO.SS. in data 03/01/1983.

Detto accordo fu ritualmente disdetto ed i successivi tentativi di raggiungere un nuovo accordo sono sfociati nel nulla.

In particolare in data 28/01/1994 fu sottoscritto dal Direttore di Esercizio e dai rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL un accordo che prevedeva un monte-ore annuo di 9.000 ore da ripartire tra i sindacati riconosciuti in Azienda in proporzione agli iscritti al 31 dicembre di ogni anno.

Sta di fatto che la validità di detto accordo fu espressamente subordinata alla ratifica dello stesso da parte della Commissione Amministratrice.

L'accordo in questione non fu mai ratificato dalla Commissione Amministratrice.

La ratifica dell'accordo era condizione di esistenza dello stesso: infatti ai sensi del T.U. n°2578/1925, nonché del D.P.R. n°902/1986, gli accordi stipulati dal Direttore dell'Azienda Municipalizzata, senza specifica delega o autorizzazione della Commissione Amministratrice sono nulli e, come tali, inesistenti.

Nel 1995 l'Azienda tentò di evitare che l'esercizio di un diritto, quale è quello dei permessi sindacali, si risolvesse in un modo di eludere le norme vigenti, evitando surrettiziamente con i permessi sindacali, previsti dall'art.30 della Legge n°300/1970, il vero e proprio distacco, regolamentato in maniera del tutto diversa (non retribuito) dall'art.31 della stessa Legge.

Ma il Pretore del Lavoro, cui si rivolsero la FIT CISL, nonché la FILT CGIL, dichiarò antisindacale la condotta dell'Azienda. Avverso detto provvedimento pende l'opposizione tempestivamente proposta dall'AMAT.

Successivamente l'Azienda, obtorto collo, ha concesso i permessi sindacali ai dirigenti delle R.S.A., senza poter imporre alcun limite, confidando che le trattative nazionali in sede di rinnovo di contratto potessero fare chiarezza in materia.

Già con l'A.N. 11/04/1995 pareva che le parti contrattuali dovessero definire la materia dei permessi: infatti, l'art.18 di detto accordo prevedeva l'impegno di ridurre in misura pari al 20% il monte ore dei permessi sindacali entro il 30 giugno 1995.

Tale impegno, sottoscritto dalle parti, presupponeva la volontà di regolare la materia in senso restrittivo.

Sta di fatto che il termine del 30 giugno 1995 è passato inutilmente senza che si sia addivenuti a nessun accordo.

Ma vi è di più: anche il CCNL 25/07/1997 all'art.19 ha previsto un preciso impegno delle parti contrattuali di definire l'applicazione della norma di cui all'art. 18 dell'A.N. 11/04/1995, "entro i prossimi dieci giorni".

In data 2 febbraio 1998 la Federtrasporti ha comunicato alle Aziende che le trattative in corso con le OO.SS. in materia di permessi ex art. 27 CCNL 1976 sono state sospese e non sono prevedibili i tempi della ripresa del negoziato, invitando le Aziende a procedere alla disdetta degli accordi aziendali, ove esistenti, avvertendo il sindacato che, "ove non si definisca in modo coerente la materia dell'art.27.....si vedrà costretta a mutuare le regole applicative del citato art.27, alla luce delle pronunce giurisprudenziali, da quelle esistenti in CCNL di altre categorie".

Come già evidenziato, presso l'AMAT non esiste alcun accordo in materia di permessi sindacali ex art.27 CCNL 1976, pertanto il sottoscritto, giusta indicazioni del C.d.A. ha provveduto ad incontrare le OO.SS. presenti in Azienda.

Da queste ultime è stata formulata la proposta di abbattere del 20% il monte-ore dei permessi sindacali previsti nell'accordo 28/01/1994, accordo mai ratificato dalla Commissione Amministratrice, portando, quindi, i permessi usufruibili a 1.200 giorni/anno.

Il sottoscritto, invece, ha proposto di determinare un monte-ore pari a 5 giorni/mese per ogni OO.SS. riconosciuta a livello nazionale, per un totale di 300 giorni/anno.

Le OO.SS. hanno respinto tale proposta, invitando il sottoscritto ad esporre l'intera problematica al C.d.A.

Vi é da dire che la Federtrasporti con la Circolare n°209/SI del 03/12/1996 comunicò alle Aziende che la Sezione Regionale della Corte dei Conti per la Campania aveva avviato una indagine a carico della ANM di Napoli avente per oggetto l'applicazione concreta degli artt. 27 e 30 del CCNL 23/07/1976 in materia di permessi sindacali.

Inoltre, già da allora, invitava le Aziende a ridiscutere la materia al fine di ridurre l'entità dei permessi nei limiti indicati da una nota del Ministero dei Trasporti (sia pur diretta alle aziende in gestione governativa), che individuava in 5 giorni/mese per CGIL, CISL e UIL, UGL e 2 giorni/mese per CISAL e SINAI il limite massimo dei permessi sindacali retribuiti usufruibili.

Poiché era imminente il rinnovo del contratto e questa Azienda non aveva accordi in atto da disdettare, inoltre era già stata giudicata antisindacale l'iniziativa aziendale di ridurre unilateralmente i permessi sindacali, si preferì attendere le determinazioni in sede nazionale.

Allo stato, dato atto della sospensione sine die del negoziato a livello nazionale, non ritengo più opportuno attendere gli ulteriori sviluppi della trattativa a livello nazionale.

Gli incontri con le OO.SS. a livello aziendale non hanno evidenziato nessuna seria volontà da parte di queste ultime di addivenire ad un serio accordo che salvaguardi non solo le prerogative sindacali ma anche il rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e prestazione retributiva.

Da parte delle OO.SS. é stata formulata una proposta di riduzione di un monte-ore mai approvato aziendalmente in quanto riconosceva, praticamente, ai rappresentanti sindacali di assentarsi dal servizio per quasi tutta la durata dell'anno lavorativo, snaturando, quindi, le finalità di cui all'art. 30 della Legge n°300/1970.

L'intento é chiaramente dilatorio.

Vi é, inoltre, da rilevare che con provvedimento del 23/03/1998 il Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigetto il ricorso ex art. 28 Legge n°300/1970 proposto dalla FIT CISL contro il CTP di Taranto, per aver quest'ultimo negato la possibilità al dirigente sindacale di usufruire di permessi ex art. 27 CCNL 1976 in misura superiore a 5 giorni al mese, limite stabilito unilateralmente dal CTP in difetto di accordi aziendali e nazionali.

Alla luce di quanto innanzi esposto, propongo che il C.d.A. deliberi di autorizzare il sottoscritto ad inviare comunicazione alle OO.SS. che l'Azienda, a decorrere dal 1° aprile 1998, riconoscerà un massimo di 5 giorni/mese di permessi sindacali ex art. 30 Legge n°300/1970 ai rappresentati sindacali delle Organizzazioni aventi diritto ai sensi dell'art. 19 della Legge n°300/1970, facendo salve eventuali ulteriori e diverse determinazioni a livello nazionale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

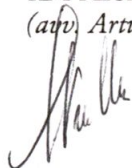
- Udita la proposta del Direttore Generale;
- visto il D.P.R. n° 902/1986;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto lo Statuto Aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

- di autorizzare il Direttore Generale ad inviare comunicazione alle OO.SS. che l'Azienda, a decorrere dal 1° aprile 1998, riconoscerà un massimo di 5 giorni/mese di permessi sindacali ex art. 30 Legge n°300/1970 ai rappresentati sindacali delle Organizzazioni aventi diritto ai sensi dell'art. 19 della Legge n°300/1970, facendo salve eventuali ulteriori e diverse determinazioni a livello nazionale.

IL PRESIDENTE

(*artv*) Arturo Masi)



IL SEGRETARIO

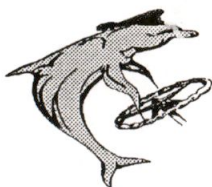
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **26 MAR. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)



Taranto, li 02/aprile/1998

Prot. n° : Dir/ 952/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

pr. Minale 2.4.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 26 marzo 1998, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 64 - 65 - 66 - 68 - 69 - 70 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76
- 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)
[Signature]